

IL REGISTRO NAZIONALE ASD

Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate e che usufruiranno delle agevolazioni fiscali previste per l'attività sportiva dilettantistica.

Normativa

La normativa relativa al registro nazionale delle ASD fa riferimento alle seguenti leggi e delibere del CONI, reperibili sul sito www.coni.it nell'apposita sezione:

- **Legge 289 - 27 dicembre 2002 - estratto**
art. 5, 51, 90 Legge Finanziaria 2003
- **Legge 128 - 21 maggio 2004 - estratto art.4 D.L. 72/2004**
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo"
- **Legge 186 - 27 luglio 2004 - estratto art. 7 D.L. 136/2004**
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse"
- **Deliberazione Consiglio Nazionale del CONI n° 1273 del 15 luglio 2004**
Principi fondamentali degli Statuti delle Associazioni e Società Sportive
- **Deliberazione Consiglio Nazionale del CONI n° 1288 del 11 novembre 2004**
"Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche - Modifica deliberazione del Consiglio Nazionale n° 1161 del 30 aprile 2004
Riconoscimento ai fini sportivi - Modifica deliberazioni del Consiglio Nazionale n° 1197 del 1 agosto 2001 e n° 1225 del 15 maggio 2002"
- **Allegato alla delibera:** "Norme per l'istituzione e funzionamento del registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche"

L'importanza del riconoscimento ai fini sportivi

Gli adempimenti per il riconoscimento ai fini sportivi non sono atti burocratici ma elementi essenziali per rientrare nella normativa prevista dall'art. 90 della legge 289/02 (e successive modifiche); il non farli comporterà seri problemi per le nostre società sportive e arrecherà danni gravi al CSI nel suo complesso.

E infatti:

1. soltanto le società sportive iscritte al registro nazionale delle ASD usufruiscono dei **benefici e delle agevolazioni** di cui all'art. 90 legge 289/02 (e successive); il dettaglio di tali benefici è disponibile nella Guida dell'Agenzia delle Entrate ["Le Agevolazioni fiscali a favore dell'attività sportiva dilettantistica"](#) (PDF agg. al 28/3/07);
2. la **consistenza degli Enti di promozione sportiva** effettuata dal CONI terrà conto soltanto delle Società, e dei relativi tesserati, che abbiano i requisiti previsti dall' art. 90 legge 289/02 (e successive).

Ricevute per detrazione fiscale delle quote per attività sportiva

In seguito alla legge Finanziaria 2007, è stato emanato il decreto che regola l'emissione delle ricevute finalizzata alla deduzione del 19% delle spese (massimale euro 210 all'anno) per l'iscrizione e l'abbandono alle attività sportive destinate ai minori di età compresa tra i 5 e 18 anni.

Soggetti interessati

Il decreto attuativo precisa che possono emettere tali ricevute:

- a) le associazioni sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'[articolo 90 della legge 289/02](#) (e successive modifiche);
- b) le palestre, le piscine, le altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, comunque

organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non.

Modalità

La documentazione per l'esonero fiscale va emessa utilizzando il modello di ricevuta in seguito riportato.
I pagamenti dei praticanti debbono essere certificati da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento.

Bozza di ricevuta emessa da ASD a beneficio di minori regolarmente affiliati e tesserati

(SU CARTA INTESTATA DELLA ASD O SSD, con indicazione della sede legale e del codice fiscale/partita IVA)

Data e luogo _____
Dati del soggetto pagatore
Egr. Sig. _____
Via _____ n. _____
CAP _____ Luogo _____
C.F. _____

Oggetto: ricevuta per spese di iscrizione e/o abbonamento ad attività sportive dilettantistiche per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i quinquies del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

CAUSALE PAGAMENTO : ISCRIZIONE E ABBONAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA PERIODO

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA PRATICATA _____

IMPORTO CORRISPOSTO PER LA PRESTAZIONE RESA

E. _____ *

DATI DEL MINORE (5 < ETA < 18) CHE ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA:

NOME _____ ; COGNOME _____ ;
NATO A _____ () IL _____ ;
RESIDENTE A _____ () IN VIA _____ N. _____

* Fuori campo IVA in quanto prestazione sportiva dilettantistica istituzionale resa a soggetto tesserato

NB: Nel caso le prestazioni sportive siano effettuate a beneficio di minori non tesserati al Csi allora, trattandosi di prestazioni di servizio rese a terzi, l'attività acquisisce carattere commerciale e dovrà essere documentata (ai fini della detrazione introdotta dalla Finanziaria 2007) con una fattura regolarmente soggetta a IVA 20 % (oppure con la eventuale contabile bancaria o postale con cui è stato effettuato il pagamento).

Ovviamente nel caso in cui sia necessario procedere alla emissione della fattura essa dovrà recare oltre al corretto calcolo delle somme dovute (imponibile + iva 20% = totale dovuto) anche tutti gli elementi riportati nella bozza per i soggetti fuori campo in quanto questi ultimi assumono carattere obbligatorio ai fini della detraibilità delle spese sportive.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

ASD non ancora iscritte al registro

Le ASD non ancora iscritte dovranno seguire i seguenti step:

- Affiliarsi al Centro Sportivo Italiano, consegnando al comitato territoriale tutti i documenti richiesti (Atto costitutivo, Statuto, copia del codice fiscale, ...) In questa fase è di fondamentale importanza che tutti i dati della Società sportiva della modulistica di affiliazione e tesseramento siano completi e corretti.

- Il Comitato inserirà nel TACSI on line i dati della società sportiva. In tal modo Con il TACSI on line si avrà la sincronizzazione in tempo reale dei dati delle società sportive con il Registro nazionale del CONI.
- Il CONI invierà direttamente alla e-mail della Società sportiva indicata nel programma TACSI, i dati di accesso al registro per la stampa del certificato. Nel caso in cui una Società sportiva non abbia un indirizzo di posta elettronica, può richiedere al Comitato territoriale CSI di appartenenza di accompagnarlo nella procedura di iscrizione al Registro.
- In caso di dati incompleti o non corretti non si procederà all'invio dei dati della Società sportiva al Registro. Per sapere le società sportive correttamente inviate al Registro CONI e quelle che, per errori o omissioni, non è stato possibile trasmettere, le società dovranno far riferimento al proprio Comitato di appartenenza.

ASD già iscritte al registro

L'iscrizione al registro non va ripetuta per ogni anno sportivo. La stessa tuttavia diventa operativa anno per anno all'atto del rinnovo amministrativo dell'affiliazione.

MODIFICHE DEI DATI DEL REGISTRO

Le società già iscritte al Registro, non potranno più modificare i dati direttamente sul Registro. D'ora in poi, qualsiasi modifica dovrà avvenire solo tramite il programma di tesseramento TACSI on line presso il proprio Comitato di appartenenza.